

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NEFROLOGICA PONTINA ETS

Titolo I Caratteristiche dell'Associazione:

Art.1 E' costituita l'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE NEFROLOGICA PONTINA ENTE DEL TERZO SETTORE"** o anche in forma abbreviata **"ASSOCIAZIONE NEFROLOGICA PONTINA ETS"**, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.117/2017, e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

L'Associazione non ha scopo di lucro, ed è retta dal seguente Statuto.

Art.2 L'Associazione ha sede in Formia (LT), cap 04023, Via Castello n.40.

Art.3 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.4 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale nell'ambito di attività di solidarietà sociale che costituiscono l'oggetto sociale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, di beni e di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi. L'associazione si propone di sostenere e rafforzare le azioni per la promozione di iniziative atte a migliorare la prevenzione e l'assistenza in ambito nefrologico. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà:

sensibilizzare le autorità ma anche i semplici cittadini sui diritti di cittadinanza legati alle persone con sofferenze nefropatiche;

Il raggiungimento dello scopo sociale può essere perseguito anche attraverso la partecipazione e la collaborazione con enti ed associazioni aventi finalità simili e complementari.

L'associazione può svolgere le attività di cui comma 1, lettere c, u, w dell'articolo 5 D.Lgs n. 117/2017 e in particolare si propone di:

promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie renali;

favorire la diffusione dei trapianti di rene e l'incremento della disponibilità di tutti gli organi per i trapianti;

favorire il miglioramento delle condizioni di salute dei pazienti;

favorire il miglioramento della qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari in tutte le fasi delle nefropatie evolutive, da quelle iniziali sino all'eventuale dialisi e al trapianto;

favorire il reinserimento nella vita sociale di pazienti in dialisi e di quelli con trapianto di rene;

Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto). L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art.5 Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Titolo II Soci

Art.6 Ai sensi dell'art.23 CTS, possono essere associati persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali. La domanda di ammissione deve essere presentata all'organo amministrativo (Consiglio direttivo), con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali. La



delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati. In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile.

Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Art.7 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art.8 L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. E' diritto di ogni socio partecipare alla vita associativa, a tutte le iniziative organizzate dall'Associazione e quant'altro possibile nelle forme e nei limiti del presente Statuto. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi associativi secondo le competenze statutarie. E' diritto-dovere di ogni socio di vigilare sul funzionamento degli organi dell'Associazione, prendendo tutti gli opportuni provvedimenti previsti dal presente Statuto al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività associativa.

Art.9 La qualifica di socio viene meno per i seguenti motivi:

Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione. La delibera di esclusione è adottata dall'assemblea nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all'organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.

In ogni caso si applica l'art.24 c.c.

Ogni anno, prima dell'Assemblea annuale, il Consiglio Direttivo provvede alla revisione della lista dei soci.

Titolo III Assemblea

Art.10 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, e di votare, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Art.11 L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati, oppure mediante strumenti telematici nel caso l'associato abbia comunicato all'organo amministrativo il domicilio telematico annotato nel libro degli associati. Essa deve essere inoltre convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze:



- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.12 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua mancanza, da un socio presente scelto dall'Assemblea stessa.

Art.13 Di ogni Assemblea deve essere conservato il verbale redatto a cura del Segretario dell'Associazione (o in sua mancanza, da un socio designato dall'Assemblea stessa) e controfirmato dal Presidente della seduta. E' facoltà del Presidente della seduta, quando lo ritenga opportuno, far intervenire un notaio che, in tal caso, funge da segretario. Le votazioni avvengono con alzata di mano, salvo che quelle riguardanti le persone, che devono avvenire a scrutinio segreto. Ogni socio ha un solo voto a norma dell'art.2532 del C.C.. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Titolo IV Consiglio Direttivo

Art.14 Il Consiglio Direttivo è formato da almeno tre soci eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea può tuttavia revocarlo in qualsiasi momento e procedere a nuove elezioni. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati. Nell'intervallo tra un'elezione e l'altra, i Consiglieri che vengono a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti da quelli immediatamente non eletti nella precedente votazione; qualora siano già stati sostituiti due componenti, al terzo caso di mancanza il Consiglio Direttivo decade nel suo insieme e deve essere rinnovato. I Consiglieri decadono dallo loro carica:



- a) quando perdono la qualità di socio;
- b) quando siano assenti a tre riunioni consecutive o a sei nell'arco del biennio;
- c) per negligenza grave nello svolgimento della propria funzione accertata con il voto di almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo, oppure dall'Assemblea;
- d) per sopravvenuto impedimento accertato con le stesse modalità di cui al punto c).

Art.15 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea con modalità stabilite dalla stessa di volta in volta, ma sempre ispirate ai criteri democratici.

Art.16 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, rispettando le direttive dell'Assemblea e assumendo tutte le iniziative necessarie;
- b) predisporre i rendiconti economici e finanziari e i programmi di massima dell'attività associativa da sottoporre all'Assemblea;
- c) deliberare su quant'altro sottoposto al suo esame dal Presidente;
- d) effettuare la revisione annuale della lista dei soci come previsto dall'art.9, sottoponendo a ratifica assembleare i provvedimenti presi in base alla lettera b di detto articolo;
- e) deliberare l'accettazione o meno delle domande di ammissione di nuovi soci;
- f) redigere i regolamenti necessari alla vita associativa, sottoponendoli alla ratifica della prima Assemblea utile;
- g) stabilire le quote di ammissione e annuali.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione, con funzioni consultive, di soci e/o persone ed enti esterni all'Associazione. In particolare:

a) il Presidente:

- dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio;
- ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali;
- firma tutti gli atti sociali che impegnano l'associazione nei riguardi sia dei soci che dei terzi;

- può delegare a uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente;
- relaziona l'Assemblea sull'attività associativa svolta e programmata;

b) il Segretario:

- redige i verbali delle sedute dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- provvede all'invio delle convocazioni;
- cura la tenuta dell'elenco dei soci, la corrispondenza e ogni altro affare associativo collaborando con il Presidente;

c) il Tesoriere:

- tiene aggiornata la contabilità sociale e quella eventualmente imposta da norme di legge, conservandone la documentazione relativa;
- cura la redazione dei rendiconti finanziari;
- ha la responsabilità delle esistenze di cassa e patrimoniali, nonché di ogni altro documento;
- accerta l'adempimento del pagamento delle quote sociali, in collaborazione col Segretario.

Art.17 Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due Consiglieri. Le convocazioni avvengono mediante invio di comunicazione scritta almeno cinque giorni prima della data prevista, contenente luogo, data e ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. La suddetta formalità non è necessaria se sono presenti tutti i Consiglieri o se gli assenti hanno comunque autorizzato la seduta per iscritto. In mancanza di esito, entro 15 giorni, alla richiesta di convocazione prevista al primo comma, i Consiglieri richiedenti possono inviare direttamente le lettere di convocazione a tutti gli altri Consiglieri. In tal caso, dovranno documentare, all'inizio della seduta, l'inadempimento da parte del Presidente. Per ogni riunione deve essere conservato il verbale redatto dal Segretario (o, in sua assenza, da un altro consigliere) e controfirmato dal Presidente della seduta. Le riunioni sono valide se vi partecipano almeno i 2/3 dei Consiglieri e sono dirette dal Presidente o, in sua assenza, da un



altro Consigliere designato dai presenti. Le deliberazioni sono prese, con voto espresso ad alzata di mano, a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della riunione.

Titolo V Collegio dei Revisori dei Conti

Art.18 Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.

Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente e i membri del collegio sono nominati dall'assemblea ordinaria, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere nominati revisori anche i non soci.

Titolo VI Bilancio, Finanze e Patrimonio

Art.19 Gli esercizi sociali hanno durata annuale e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 del D. Lgs. N. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D. Lgs. N. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

E' compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati dalla documentazione necessaria. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 del D. Lgs. N. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.20 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai

fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

(Patrimoni Destinati)

L'ente può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447/bis e seguenti del codice civile. La deliberazione è adottata dall'organo amministrativo con la maggioranza assoluta dei componenti. Per ciascun affare e relativo patrimonio sarà predisposto un separato rendiconto, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico da allegare al Bilancio.

In tutti i casi di cessazione dei patrimoni destinati deve essere predisposto il rendiconto finale dell'affare che con la relazione dell'organo di controllo, saranno depositati presso il Registro delle Imprese.

Art.21 Sono uscite dell'Associazione tutte le spese occorrenti per lo svolgimento dell'attività associativa. Ogni spesa deve avere copertura finanziaria certa. Ogni impegno eccedente deve essere autorizzato dall'Assemblea ordinaria a meno che non se ne rendano garanti uno o più soci personalmente e ciò risulti da un atto scritto con firme autenticate dal Presidente dell'Associazione. Ogni spesa deve essere adeguatamente motivata e



documentata. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art.22 Le quote associative, non frazionabili, sono dovute in unica soluzione al momento dell'iscrizione e annualmente entro il 31 marzo.

Art.23 Un socio che cessi, per qualunque motivo, di far parte dell'Associazione perde ogni diritto relativo alla qualifica di associato, compresi quelli eventuali sul patrimonio sociale.

Titolo VII Libri sociali e registri contabili

Art.24 I libri sociali ed i registri contabili che l'associazione deve tenere sono:

- a. libro dei soci;
- b. libro dei verbali e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c. libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d. libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, se nominati;
- e. il libro giornale della contabilità sociale;
- f. il libro degli inventari.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato (Assemblea, Consiglio Direttivo, Organo di controllo)

Titolo VII Norme finali

Art.25 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri. La devoluzione del patrimonio dell'ente è subordinata al parere positivo dell'Ufficio del RUNTS (art. 45 D. Lgs. 117/2017), ferma la possibilità di avvalersi del silenzio assenso qualora la risposta dello stesso Ufficio non sia resa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La devoluzione del patrimonio può essere effettuata ad altri Enti del Terzo Settore, previa acquisizione del parere e/o del silenzio assenso dell'Ufficio del RUNTS, salva in ogni caso l'osservanza della destinazione eventualmente

imposta dalla legge.

Art.26 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore

in materia di Enti del Terzo Settore disciplinati dal D. Lgs. 117/2017.

Antonio Trefilo



Registrato a Formia il 26/01/2023
al N° 98 S. 3 Atti Paibeti
nell'interesse di Trefilo Antonio
Esatti Euro Esente

RM
IL RESPONSABILE
(Rosalinda MALLOZZI)